

condo la più breve o più lunga durata del finanziamento, non sembra possa essere integralmente adottato per gli scenti di annualità statali che l'Istituto effettua normalmente; e ciò tenendo presente che, in tal caso, verrebbe a determinarsi costantemente l'indossione dell'elevato tasso dell'8,75%, in quanto gli scenti di annualità statali non si presentano mai di durata inferiore a 25 anni.

Ciò considerato, ma tenuto conto o' altra parte che lo sconto di annualità statali è, in definitiva, operazione analoga a finanziamenti a favore di private imprese, la revisione potrebbe avvenire come segue:

A) - quando si tratti di scenti di annualità statali affretti l'esecuzione di opere pubbliche, in genere, a pagamento differito, a totale carico dello Stato, oppure di contributi statali riguardanti sempre opere pubbliche (massimo: 35 annualità) e cioè costituenti un intervento finanziario diretto ad agevolare l'esecuzione di lavori di pubblico interesse:

- fino a 25 annualità: tasso 7,50%; commissione "a tantum" dell'1,50% (rendimento effettivo minimo: 7,70%);
- fino a 30 annualità: tasso 8%; commissione "a tantum" dell'1,50% (rendimento effettivo minimo: 8,15%);
- fino a 35 annualità: tasso 8,25%; commissione "a tantum" dell'1,50% (rendimento effettivo minimo: 8,40%).

B) - quando si tratti di contributi statali per la costruzione o ricostruzione di fabbricati destinati ad uso pubblico o di civile